

ALLEGATO 8 (da inserire nella Busta B)

SPETT.LE
PROVINCIA DI MANTOVA
VIA P. AMEDEO, n.32
46100 MANTOVA

O F F E R T A T E C N I C A

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
CIG 75874799BD**

Euro 800.000,00 al lordo di imposte e contributi di legge.

Il sottoscritto _____

Nato (luogo e data di nascita): _____

Residente in: Via/P.zza _____

Comune _____ Prov. _____

Legale rappresentante della ditta _____

Con sede Via/P.zza _____

in: _____

Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ E-mail _____

Pec _____ @ _____

In alternativa in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, reti di imprese o coassicurazione

Il sottoscritto _____

Legale rappresentante della ditta _____ (mandataria/capogruppo/delegataria)

Con sede Via/P.zza _____

in: _____

FIRMA

Pagina 1 di 10 Il/I Legale/i Rappresentante/i _____

Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ E-mail _____

e

Il sottoscritto _____

Legale rappresentante della ditta _____ (mandante/coassicuratrice)

Con sede Via/P.zza _____
in:

Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ E-mail _____

e

Il sottoscritto _____

Legale rappresentante della ditta _____ (mandante/coassicuratrice)

Con sede Via/P.zza _____
in:

Comune _____ Prov. _____

Codice Fiscale n. _____

Partita IVA n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ E-mail _____

O F F R E / O F F R O N O

le seguenti varianti migliorative rispetto alle condizioni riportate nel Capitolato,

FIRMA

Pagina 2 di 10 Il/I Legale/i Rappresentante/i _____

ELEMENTO DI VALUTAZIONE N.1 – CONDIZIONI DI GARANZIA

1.1 - RECESSO ANNUALE - SEZIONE 2 ART. 6 DEL CAPITOLATO

Verranno assegnati **punti 5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 5 punti.

“Recesso” – Sez.2 – Art.6 Capitolato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>.Art. 6 – Recesso (Opzione migliorativa) La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:</p> <p>Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.</p> <p>Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).</p> <p>Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.</p> <p>In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.</p> <p>In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FIRMA

--	--	--

1.2 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA DI BUONA FEDE - SEZIONE 2 ART. 11 DEL CAPITOLATO

Verranno assegnati **punti 2,5** al concorrente che accetta l'”Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'”Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'”Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 2,5 punti.

<p>Art. 11 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona Fede (Opzione migliorativa)</p> <p>Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.</p> <p>Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--	-----------------------------	-----------------------------

1.3 - MALATTIE PROFESSIONALI – SEZIONE 3 ART. 3 DEL CAPITOLATO

Verranno assegnati **punti 5** al concorrente che accetta l'”Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'”Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'”Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 5 punti.

FIRMA

Art. 3 – Malattie professionali (opzione migliorativa)

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza e conseguenti a fatti posti in essere in data non antecedente al 30/09/2003, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Nel caso in cui durante il periodo di assicurazione il massimale venga esaurito, lo stesso, su richiesta dell'assicurato e a condizioni a concordare, potrà essere reintegrato.

SI

NO

FIRMA

1.4 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – SEZIONE 3 ART. 7 DEL CAPITOLATO

Verranno assegnati **punti 10** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 10 punti.

<p>Art. 7 – Prestazioni aggiuntive (opzione migliorativa)</p> <p>Sono a carico della Società le spese, nessuna esclusa, per:</p> <p>Progetti di prevenzione del rischio infortuni sul lavoro e di malattie professionali;</p> <p>Progetti di analisi e prevenzione del rischio strade;</p> <p>Formazione al personale dell'Ente in ambito alla gestione del contenzioso RCTO, fino alla concorrenza di € 10.000,00 una tantum per l'intera durata contrattuale. L'attività scelta dal Contraente deve essere svolta da soggetti incaricati dalla Società che provvede, nei limiti dell'importo sopra indicato, al relativo pagamento e deve concludersi entro la data di scadenza della presente polizza (esclusi rinnovi, proroghe). Resta fermo che nessun importo sarà dovuto dal Contraente/Assicurato per il servizio reso.</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------	-----------------------------

1.5 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – SEZIONE 3 ART. 4 DEL CAPITOLATO – Punto11- lavori eseguiti

Verranno assegnati **punti 2,5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 2,5 punti.

<p>Punto 11. Lavori eseguiti: (opzione migliorativa) la Responsabilità dell'Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di lavori od opere anche dopo il completamento dei lavori, ma non oltre 1 anno dal completamento dell'esecuzione.</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------	-----------------------------

1.6 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE – SEZIONE 3 ART. 4 DEL CAPITOLATO – Punto 13 - privacy

Verranno assegnati **punti 2,5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 2,5 punti.

<p>Punto 13. Privacy: (opzione migliorativa) la Responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/03 (Testo unico Privacy) e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
---	-----------------------------	-----------------------------

FIRMA

ELEMENTO DI VALUTAZIONE N.2 – MASSIMALI E SOTTOLIMITI

2.1 - SEZIONE 5 – MASSIMALI – Responsabilità Civile Verso Terzi

Verranno assegnati **punti 5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 5 punti.

Art. 1 – Massimali (opzione migliorativa)		SI	NO
Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di		
	€ 10.000.000,00 per ogni persona		
	€ 10.000.000,00 per danni a cose		

2.2 - SEZIONE 5 – MASSIMALI Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro

Verranno assegnati **punti 5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 5 punti.

Art. 1 – Massimali (opzione migliorativa)		SI	NO
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di		
	€ 3.000.000,00 per persona		

2.3- SEZIONE 5 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO – Malattie professionali

Verranno assegnati **punti 5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 5 punti.

Sottolimiti (opzione migliorativa)		SI	NO
Malattie professionali	€ 2.500.000,00 per ogni sinistro ed anno		

FIRMA

2.4 - SEZIONE 5 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO – Condutture e impianti sotterranei

Verranno assegnati **punti 2,5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 2,5 punti.

Sottolimiti (opzione migliorativa)		SI	NO
Condutture e impianti sotterranei	€ 500.000,00 per ogni sinistro ed anno		

2.5 - SEZIONE 5 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO – Incendio

Verranno assegnati **punti 5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 5 punti.

Sottolimiti (opzione migliorativa)		SI	NO
Incendio	€ 1.500.000,00 per ogni sinistro ed anno		

2.6 - SEZIONE 5 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO – Inquinamento accidentale

Verranno assegnati **punti 7,5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” con sottolimiti più elevato e **punti 3** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” con sottolimiti più basso.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” con sottolimiti più elevato e verranno di conseguenza assegnati 7,5 punti.

Sottolimiti (opzione migliorativa)			
Inquinamento accidentale Sottolimiti di risarcimento Sez. 3 Art. 4 punto 12	€ 500.000,00 per ogni sinistro ed anno	SI	NO
Inquinamento accidentale Sottolimiti di risarcimento Sez. 3 Art. 4 punto 12	€ 1.000.000,00 per ogni sinistro ed anno	SI	NO

FIRMA

2.7 - SEZIONE 5 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO – Danni a cose da cedimento e franamento del terreno

Verranno assegnati **punti 2,5** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” proposta.

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” e verranno di conseguenza assegnati 2,5 punti.

Sottolimiti (opzione migliorativa)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Danni a cose da cedimento e franamento del terreno	€ 500.000,00 per ogni sinistro ed anno		

ELEMENTO DI VALUTAZIONE N.3 – FRANCHIGIA

FRANCHIGIA FRONTALE

Verranno assegnati **punti 20** al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” con franchigia pari ad euro zero e **punti 10 al concorrente che accetta l'“Opzione migliorativa” con franchigia pari ad euro 250,00** .

Si precisa che:

- nel caso in cui il concorrente non barri alcuna delle scelte si intende selezionato il NO, corrispondente all'“Opzione base” prevista nel Capitolato e verrà di conseguenza attribuito un punteggio pari a 0;
- nel caso in cui il concorrente barri tutte le scelte si intende selezionato il SI corrispondente all'“Opzione migliorativa” con franchigia pari ad euro zero e verranno di conseguenza assegnati 20 punti.

Franchigia frontale (opzione migliorativa)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Franchigia frontale assoluta per sinistro	€ 250,00		
Franchigia frontale assoluta per sinistro	€ 0,00		

N.B.

Sottoscrizione Offerta Tecnica

- Il Modulo Offerta tecnica sopra indicato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
- In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o Geie, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente mandatario “in nome e per conto proprio e dei mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti i raggruppamenti o i consorzi o Geie.
- In caso di coassicurazione deve essere firmato da tutte le coassicuratrici.
- In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dal concorrente.

FIRMA

- *Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2, lett. f) si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare di Gara.*

Si precisa che:

- *Gli impegni assunti in sede di offerta tecnica con la presentazione della presente dichiarazione costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali.*
- *Nessun compenso spetterà alle Imprese offerenti per la redazione dell'offerta tecnica;*

A pena di esclusione dalla gara, nell'“Offerta tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento all' “Offerta Economica”.

FIRMA